

Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF)

Modifica del 17 gennaio 2011

*Il Tribunale federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 agosto 2001¹ sul personale del Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 20 Limite d'età
(art. 10 cpv. 3 LPers)

In singoli casi e d'intesa con la persona interessata, il rapporto di lavoro può essere prolungato oltre l'età ordinaria di pensionamento fino al 70° anno d'età al massimo.

Art. 52d^{bis} Continuazione della previdenza in seguito alla riduzione dello stipendio

¹ Se lo stipendio assicurabile di un impiegato che ha compiuto il 58° anno d'età è diminuito al massimo della metà, l'impiegato può mantenere, dietro sua richiesta, la previdenza per la copertura assicurativa precedente (art. 33a della LF del 25 giu. 1982² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, LPP) pagando, oltre ai propri contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e il premio di rischio sulla quota del guadagno finora assicurato corrispondente alla riduzione dello stipendio.

² In caso di adeguamenti generali dello stipendio, segnatamente di aumenti reali dello stipendio e correzioni generali di classificazione, i contributi versati non sono adeguati alla quota corrispondente alla riduzione dello stipendio.

³ Se la riduzione dello stipendio assicurato è effettuata nell'interesse del datore di lavoro, questo può finanziare a carico dei crediti per il personale i contributi di risparmio e il premio di rischio per la continuazione della previdenza, al massimo in ragione del 50 per cento. La partecipazione ai costi può essere limitata nel tempo.

¹ RS 172.220.114
² RS 831.40

Art. 52^{dter} Continuazione della previdenza dopo il compimento del 65° anno d'età

Se il datore di lavoro e l'impiegato convengono il proseguimento del rapporto di lavoro oltre il 65° anno d'età, l'impiegato può richiedere la continuazione della previdenza per la vecchiaia fino alla cessazione dell'attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento del 70° anno d'età (art. 33b LPP³). In questo caso il datore di lavoro finanzia i contributi di risparmio del datore di lavoro.

II

La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2011.

17 gennaio 2011

In nome del Tribunale federale svizzero:

Il presidente: Lorenz Meyer

Il segretario generale: Paul Tschümperlin

³ RS 831.40